



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 11 luglio 2014
(OR. en)

Fascicolo interistituzionale:
2012/0163 (COD)

11731/14
ADD 2

CODEC 1605
WTO 207
FDI 12

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per la gestione della responsabilità finanziaria nei procedimenti per la risoluzione delle controversie tra investitori e Stati istituiti da accordi internazionali di cui l'Unione europea è parte (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo (AL + D) = Dichiarazioni

Dichiarazione della Repubblica ceca, della Lituania, della Polonia e della Slovacchia

La Repubblica ceca, la Lituania, la Polonia e la Slovacchia desiderano precisare che l'adozione e l'applicazione del presente regolamento non pregiudicano la ripartizione delle competenze stabilita dai trattati e non devono essere interpretate come un esercizio della competenza concorrente da parte dell'Unione in settori in cui la competenza dell'Unione non è stata esercitata prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

La Repubblica ceca, la Lituania, la Polonia e la Slovacchia sottolineano che la competenza esclusiva dell'Unione nel settore della politica commerciale comune riguardo ad accordi internazionali in materia di investimenti o ad accordi di libero scambio contenenti disposizioni relative alla protezione degli investimenti si limita agli investimenti esteri diretti ai sensi dell'articolo 207 del TFUE, che è la base giuridica del regolamento.

La Repubblica ceca, la Lituania, la Polonia e la Slovacchia considerano estremamente importante il fatto che l'adozione del presente regolamento non costituisca una ragione o una base giuridica per invocare una competenza esterna esclusiva dell'Unione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del TFUE ai fini della conclusione di accordi internazionali in materia di investimenti o di accordi di libero scambio contenenti disposizioni relative alla protezione degli investimenti non esplicitamente contemplate dall'articolo 207, paragrafo 1, del TFUE, in particolare disposizioni relative agli investimenti di portafoglio o altre disposizioni relative alla protezione degli investimenti che non rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione in materia di politica commerciale comune.

La Repubblica ceca, la Lituania, la Polonia e la Slovacchia accettano la definizione "prescritto dal diritto dell'Unione", restando inteso che tale definizione include il caso in cui lo Stato membro abbia applicato uno qualsiasi degli strumenti contenuti nella direttiva per raggiungere i risultati previsti dalla direttiva stessa.

La Repubblica ceca, la Lituania, la Polonia e la Slovacchia accettano l'articolo 14, paragrafo 5, restando inteso che l'articolo 19 non si applica a detto articolo.

Pur confermando la loro opinione sugli elementi summenzionati, la Repubblica ceca, la Lituania, la Polonia e la Slovacchia possono appoggiare l'adozione del presente regolamento.

Dichiarazione della Germania, della Finlandia e dei Paesi Bassi

La Germania, la Finlandia ed i Paesi Bassi desiderano precisare che l'adozione e l'applicazione del presente regolamento non pregiudicano la ripartizione delle competenze stabilita dai trattati e non devono essere interpretate come un esercizio della competenza concorrente da parte dell'Unione in settori in cui la competenza dell'Unione non è stata esercitata prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

La Germania, la Finlandia ed i Paesi Bassi sottolineano che la competenza esclusiva dell'Unione nel settore della politica commerciale comune riguardo ad accordi internazionali in materia di investimenti o ad accordi di libero scambio contenenti disposizioni relative alla protezione degli investimenti si limita agli investimenti esteri diretti ai sensi dell'articolo 207 del TFUE, che è la base giuridica del regolamento.

La Germania, la Finlandia ed i Paesi Bassi considerano estremamente importante il fatto che l'adozione del presente regolamento non costituisca una ragione o una base giuridica per invocare una competenza esterna esclusiva dell'Unione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del TFUE ai fini della conclusione di accordi internazionali in materia di investimenti o di accordi di libero scambio contenenti disposizioni non esplicitamente contemplate dall'articolo 207, paragrafo 1, del TFUE, in particolare disposizioni relative agli investimenti di portafoglio o altre disposizioni relative alla protezione degli investimenti che non rientrano nella competenza esclusiva dell'Unione in materia di politica commerciale comune.
